



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Affari Istituzionali-Controllo di regolarità amministrativa

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 27-02-2019 prot. n.158726/USG

Responsabile U.O. Il Funzionario Amm.vo: Dott.ssa Maria Concetta Orlando

OGGETTO: Atti deliberativi di Giunta Comunale (Areg Prot. n.94134/2019 e Prot. n.93891/2019), proposti quali “*Atti di indirizzo*” e concernenti la realizzazione, da parte di soggetti terzi, di rassegne cinematografiche da ospitare presso locali comunali.

– **Direttiva generale e soluzione dei casi in oggetto.**

E-mail

Al Sig. Capo Area dell’Offerta dei Servizi Culturali
cultura@comune.palermo.it
s.forcieri@comune.palermo.it

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it
capogabinettsindaco@comune.palermo.it

Al Sigg.ri Assessori

Al Sig. Ragioniere Generale
ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Al Sig Vicesegretario generale
vicesegretariogenerale@comune.palermo.it

In relazione all’argomento evocato da quanto in oggetto e con riferimento alle proposte deliberative sopra indicate, dalla S.V. fatte pervenire per la relativa adozione da parte della Giunta Comunale, si esprimono le seguenti considerazioni per le opportune indicazioni procedurali.

PREMESSA

Va, anzitutto, constatato che:

- I. entrambe le proposte deliberative di cui in oggetto attengono alla realizzazione, anche a fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, delle menzionate iniziative a carattere culturale e, in generale, delle iniziative di promozione della cultura, quale finalità costituzionalmente garantita dall’ordinamento (art. 9 Cost.)¹;
- II. entrambe le proposte deliberative di cui in oggetto mirano alla realizzazione del suddetto tipo di iniziative, conformemente a quanto contemplato negli “*indirizzi ed obiettivi*

¹ L’art. 9 Cost. così esordisce: “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura....*”; si aggiunga che lo Statuto comunale (art. 2) ugualmente annovera tra le “*finalità*” da perseguire nell’espletamento delle proprie attività istituzionali: “*...la diffusione e la promozione della cultura; ...*”; ed, inoltre, “*il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico; ...la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale, artistico e monumentale; ...la promozione e la valorizzazione dello sport anche come strumento di recupero sociale; ... la garanzia della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata; ...*”.

strategici” contenuti nella “*Nota di aggiornamento*” del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 598 del 3/12/2018. Si veda, in particolare, la parte (pag. 59) ove, per l’Area Strategica, “*desunta dal programma di mandato*”, denominata “*Palermo Città Culturale dello Sport e delle Politiche Educative*”, vengono individuati i pertinenti **”Obiettivi Strategici”**:

▪ Obiettivo Strategico di “*Favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino, potenziando l’offerta culturale*”

▪ Obiettivo Strategico di “*Rilanciare e valorizzare gli spazi culturali della città e loro fruibilità dei beni comuni*”);

III. il DUP approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 598 del 3/12/2018 contiene, inoltre, gli ”Obiettivi Operativi” dirigenziali - coerenti con i sopra citati “Obiettivi Strategici” – a cura del Settore Cultura (e di durata 01/01/2018-31/12/2020), tra i quali:

▪ Obiettivo Operativo di “*Realizzare manifestazioni, eventi, mostre, convegni attraverso una programmazione strutturata e adeguatamente pubblicizzata*” con finalità di “*Potenziare l’offerta culturale aumentando il coinvolgimento del pubblico e la conoscenza del patrimonio culturale*”

▪ Obiettivo Operativo di “*Avviare percorsi esplorativi all’interno della città- avviare progetto di comunicazione sugli spazi culturali e sui beni comuni della città*” con finalità di “*Promuovere la conoscenza degli spazi culturali della città ad una sempre crescente platea di cittadini, ivi comprese le categorie più svantaggiate*”;

IV. lo schema di DUP 2019-2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 202 del 21/12/2018 (e non ancora approvato dall’organo consiliare) contempla i medesimi Obiettivi Strategici sopra menzionati, senza tuttavia esplicitare i correlativi “Obiettivi Operativi”.

Ciò premesso, le proposte deliberative in questione espongono un *iter* procedurale, che coniuga - ai fini della valorizzazione dei beni comunali – l’applicazione della normativa (citata dai provvedimenti) contenuta nel “Codice dei Beni Culturali” (D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e succ. mm. e ii), nonché nel vigente regolamento comunale “*relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata*”, con quella della normativa dettata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. e ii), atteso l’esplicito rinvio alle relative norme nell’*Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il I semestre 2019* (che, ad ogni buon fine, si allega), datato 19/12/2018 ed espressamente citato nella premessa delle proposte deliberative richiamate in oggetto.

In concreto, con ciascuna delle proposte deliberative in questione, ciò che viene proposto alla Giunta Comunale è di manifestare la propria volontà su una (ed ogni volta) specifica iniziativa culturale, mediante l’approvazione di apposito schema di protocollo di intesa, ivi allegato, da sottoscrivere con il soggetto giuridico già selezionato in esito al suddetto avviso pubblico e, quindi, di esprimere il proprio “*atto di indirizzo*” quale atto programmatico in tema di promozione culturale e (nella fattispecie anche) di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale: atto programmatico e di specifico indirizzo “politico” per la promozione e la diffusione della cultura, che – tuttavia - viene fatto intervenire in una fase già avanzata del procedimento amministrativo *de quo*, ossia previamente al momento di conclusione del rapporto convenzionale da stipularsi con una controparte che è stata, come detto, già individuata.

Orbene, in punto di diritto sostanziale e sotto il profilo sistematico, va osservato quanto segue.

- In base al vigente assetto delle competenze, non è dubbio che in merito alla realizzazione delle iniziative rientranti nelle finalità di “*promozione e diffusione della cultura*” spetti al competente organo politico-istituzionale di governo dell’Ente (Consiglio Comunale e, ove previsto, Giunta Comunale ovvero Sindaco, in via

residuale) esprimere una volontà di indirizzo – quale precipua individuazione dell’interesse pubblico da perseguire – sulle attività istituzionali volte alla realizzazione delle suddette finalità e come delineate nel DUP 2018-2020; l’atto politico di indirizzo – si evidenzia - deve risolversi non in un atto gestionale ma solo nella individuazione di un interesse pubblico;

- Quindi, sulla scorta dell’indirizzo “politico” espresso in favore della realizzazione di iniziative volte alle finalità di “*promozione e diffusione della cultura*”, conformemente a quanto previsto dall’art. 51 della Legge n.142/90 nel testo introdotto in Sicilia con la Legge regionale 48/1991 e succ. mm. e ii., compete alla funzione dirigenziale, in forza della relativa autonomia decisionale, la “*responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente*”, titolari di poteri, per l’appunto, “*di indirizzo e controllo*”;
- Il prototipo negoziale del protocollo di intesa – il cui schema, con gli atti deliberativi in questione, si propone di approvare, e poi sottoscrivere, da parte di organo e soggetto appartenenti alla sfera politico-istituzionale di governo – costituisce strumento utilizzabile per la conclusione di un accordo e può avere sia finalità e contenuto soltanto di indirizzo e programmazione di attività progettuali² sia, in alternativa, finalità e contenuto più propriamente gestionale per l’attuazione di un’attività progettuale programmata; a tal proposito, sono da evitare accuratamente ipotesi di protocolli “misti”, nei quali, cioè, sono compresenti contenuti eminentemente politici e contenuti prettamente gestionali, in quanto ciò rende difficile la loro imputazione in capo alla sfera politica o alla sfera burocratica, producendo inevitabilmente paralisi amministrativa;
- In ragione, peraltro, della fase endoprocedimentale in cui viene proposta nel caso che ci occupa l’adozione degli atti deliberativi in oggetto per l’approvazione e la sottoscrizione dello schema di protocollo di intesa, si reputa che la formulazione del dispositivo proposto (approvare e sottoscrivere uno schema di protocollo con una controparte già individuata) sia comunque ascrivibile alla sfera di competenza gestionale del Dirigente, esulando da quella della Giunta Comunale; ed infatti, ai sensi dell’art. 56 della già citata L.n.142/90, come recepita con L.R. 48/1991 e ss.mm.e ii., la modalità di scelta del contraente è materia unicamente affidata alla competenza e responsabilità del Dirigente che vi provvede con propria determinazione.

ITER PROCEDURALE

Nella considerazione, anzitutto, della generica formulazione degli “*Obiettivi Operativi*” contenuti nel DUP 2018-2020 (“Realizzare manifestazioni, eventi, mostre, convegni attraverso una programmazione strutturata e adeguatamente pubblicizzata”), si reputa che la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale e/o artistica (a scopo divulgativo, in tale ambito, e di diffusione della cultura) vada comunque perseguita attraverso un necessario *iter* procedurale, che tenga conto - sia nel caso di ricorso alle regole del Codice

² In tal caso, con la sottoscrizione del protocollo di intesa si determinano i rapporti tra le parti, costituendo lo stesso un ideale strumento di formalizzazione di un “atto di governance” da stipularsi tra soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati in accordo tra loro, per convergere su un progetto o su una metodologia da seguire, impegnando le parti a seguire lo stesso indirizzo per il raggiungimento di determinati obiettivi.

dei Contratti Pubblici per l'acquisizione/affidamento di prestazioni artistiche³ sia nel caso di ricorso allo schema negoziale implicante un “rapporto di *sponsorship* tra pubblico e privato finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali” (cosiddetta “*sponsorizzazione culturale*”)⁴ – delle seguenti fasi e modalità procedurali:

1. ADOZIONE PREVENTIVA DI PROVVEDIMENTI DI INDIRIZZO POLITICO – occorre che, per la realizzazione di una manifestazione e/o per una categoria di eventi, attraverso la definizione di dettagliati “Obiettivi Operativi” nell’ambito dei documenti di programmazione dell’Ente (quali, tra gli altri idonei, il DUP), da adottarsi da parte degli organi di indirizzo politico istituzionale, vengano predefinite categorie e tipi delle iniziative che si intendono intraprendere, sia quelle appartenenti ad un “**genere**” artistico-culturale (rassegne, seminari, concerti, ecc.) sia quelle più propriamente “**tradizionali**” (festività natalizie, del Santo Patrono, esibizione di un artista di chiara fama) ed individuate, mediante predeterminazione di caratteristiche, tempi ed ambiti tematici del prodotto/servizio “manifestazione/iniziativa/evento” che si intende ottenere/realizzare;
2. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO - in base alle indicazioni deliberate dall’organo consiliare di indirizzo con il DUP, ciascuna fattispecie da realizzare, pur sempre, con acquisizione di servizi (per l’organizzazione necessaria all’allestimento dell’evento in via diretta ovvero mediante l’affidamento di prestazioni artistiche e/o di servizi per la realizzazione di manifestazioni), spetta al Dirigente proseguire con il procedimento di scelta del contraente (fase, come evidenziato, propriamente gestionale); detto procedimento va avviato con la predisposizione di apposito avviso/bando pubblico di selezione/individuazione dell’operatore economico, seguito dall’approvazione dello stesso con determinazione dirigenziale; interviene, da ultimo, la conseguente pubblicazione degli atti, in ossequio ai principi di concorrenzialità e di *par condicio*, ai sensi di legge, quale momento di esternazione della volontà dell’Amministrazione di realizzare un evento culturale, precisandone tipo, durata, finalità, modalità di svolgimento, ecc.⁵;

³ Nell’ambito della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, la possibilità di procedere, con congrua ed esaustiva motivazione della determinazione dirigenziale a contrarre *ex art. 56* cit., ad affidare “prestazioni artistiche” mediante acquisizione di (lavori, forniture o) servizi “*forniti unicamente da un determinato operatore economico*” (*intuitu personae*), si evince dal tenore dell’art. 63, co. 2, lett.b), p.1 del Codice, che, riferendosi ad “*un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica*”, comunque configura un appalto di servizi. Per una ricognizione della fattispecie, si rimanda alla delibera ANAC n.CP-26 del 26/09/2014, (che si segnala), pronunciatasi con riguardo alla stipula di un protocollo di intesa tra un Comune ed una associazione senza scopo di lucro – rientrante, segnatamente, nella categoria delle “associazioni di volontariato” - e sempre che si tratti del perseguitamento di finalità (di promozione ecc.) “complementari a quelle del comune”, che, oltre a confermare che rientrano nella nozione di ‘operatore economico’ “*... anche i soggetti pubblici e privati che non persegono un preminente scopo di lucro, quali fondazioni, imprese sociali, organizzazioni non lucrative, università, enti di ricerca...*”, ha anche il pregio di chiarire quanto segue: a stipulare l’accordo “*è un soggetto privato distinto dal Comune non solo sotto il profilo formale. La terzietà rispetto al Comune dell’Associazione...*” in argomento, quale ente che non è soggetto “*al controllo analogo a quello svolto dal Comune sui propri servizi, né svolge la parte più importante della propria attività a suo favore, comporta l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali*”.

⁴ Per una ricostruzione della regolazione del rapporto giuridico mediante lo schema negoziale di sponsorizzazione tra pubblico e privato in campo culturale, cfr. Paolo Rossi, *Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti*, in “federalismi.it RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO, EUROPEO”, 2018, www.federalismi.it, ove si sottolinea la “*dimensione della sussidiarietà orizzontale*” in cui si inscrive tale modello negoziale per la “*tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*” secondo ”*il parametro costituzionale desumibile dal combinato disposto degli artt. 9, 41 e 118 Cost.*”.

⁵ Cfr., sul punto, Paolo Rossi, *Op.cit.*, pp.18-19, ove, anche per lo schema negoziale della “*sponsorizzazione culturale...pura o tecnica avente ad oggetto un intervento sopra-soglia (importo maggiore di euro 40.000,00)...*”, fa riferimento ad un “*procedimento semplificato*”, introdotto dalla normativa, “*che impone la preventiva pubblicazione, per almeno trenta giorni, sul sito istituzionale della P.A. sponsee di un avviso pubblico, in cui viene*

3. FASE SELETTIVA E STIPULA ACCORDO CONVENZIONALE – segue la successiva fase, anch’essa gestionale ed attuativa di indirizzi, concernente l’esame delle proposte di manifestazioni artistico-culturali per l’individuazione di quella selezionata secondo i parametri prestabiliti nell’avviso-bando pubblico (fase da svolgersi ordinariamente con il supporto di apposito organismo tecnico) e la conseguente stipula dell’accordo negoziale, quale contratto di appalto o di sponsorizzazione, a seconda dello strumento prescelto⁶. In tal caso, non sarà più necessario ricorrere ad alcuna approvazione da parte dell’organo politico-istituzionale di Governo e di indirizzo delle politiche culturali dell’Ente.

PRECISAZIONI E CASI ECCEZIONALI DI DEROGA

PRECISAZIONI

La superiore schematizzazione procedurale rende necessaria una regolare ed esaustiva programmazione di dettaglio degli “Obiettivi Operativi” annuali da assegnare ai Dirigenti, affinché gli stessi possano procedere, mediante decisioni di carattere gestionale, all’attuazione delle scelte di indirizzo adottate dagli organi politico-istituzionali dell’Ente sulle politiche di promozione culturale nel territorio comunale.

Queste ultime possono contemplare svariate tipologie di manifestazioni/iniziative/eventi a carattere artistico-culturale – dal valore economico variabile in base alle soglie stabilite dal vigente Codice dei Contratti Pubblici – in una delle seguenti forme di intervento:

- a) come “***opera d’arte o rappresentazione artistica unica***” (si pensi ad esempio, alla esposizione o esibizione dell’opera di un artista di chiara fama) da acquisire, valutando motivatamente in ragione del relativo carattere esclusivo;
- b) come “tipo” di ***manifestazione/iniziativa/evento “a contenuto predeterminato***” e reperibile nel mercato (quand’anche l’idea progettuale origini da iniziativa presentata all’Amministrazione comunale): è il caso di una rassegna cinematografica o letteraria su una specifica materia o tematica;
- c) come “tipo” di ***manifestazione/iniziativa/evento “a contenuto libero***”, ossia a tema, per così dire, non prestabilito ma da stabilire, come nel caso in questione (vedasi l’allegato “*Avviso pubblico Manifestazione d’interesse finalizzato alla realizzazione di progetti culturali per la valorizzazione della sala Cinematografica Vittorio de Seta all’interno dei cantieri Culturali alla Zisa*”).

CASI ECCEZIONALI DI DEROGA

In mancanza di una programmazione di dettaglio ossia nel caso, come nella fattispecie ricorrente negli atti deliberativi in oggetto, in cui il DUP non contempli indicazioni di indirizzo in ordine a manifestazioni/iniziative/eventi specificamente determinati (lettere a e b) nonché a manifestazione/iniziativa/evento “a contenuto libero” (lettera c) da realizzare, e ove non sia stato approvato il PEG, o esso non contempli tali obiettivi, dovrà essere valutata la **previa adozione di apposito atto di indirizzo ad hoc, mediante deliberazione di Giunta Comunale** da predisporre a cura dell’Ufficio dirigenziale precedente, pur sempre in coerenza con le linee

notiziato il ricevimento di una proposta di sponsorship ovvero la ricerca di uno sponsor; nella prima ipotesi, viene reso noto il contenuto della proposta, mentre in entrambe le ipotesi, viene precisato, in modo essenziale, oggetto, tipo di sponsorship offerta ovvero quello che la P.A. ricerca, nonché, infine, l’abbinamento pubblicitario richiesto o offerto”.

⁶ Qualora si utilizzi un protocollo di intesa, si precisa che dovrà curarsi di dettagliarne il contenuto, tenuto conto dell’ambivalenza di detto strumento negoziale a seconda che lo si utilizzi, come detto (v. *supra* nota n.2), per finalità di “governance” ovvero di attuazione gestionale delle scelte di indirizzo assunte dall’Ente.

programmatiche, ancorché generiche, contenute nell'ultimo DUP approvato. A tal ultimo proposito, la deliberazione contenente l'atto di indirizzo ad hoc, poiché comunque individua un obiettivo di rilevante importanza per l'Amministrazione, tanto da acquisire la forma di deliberazione giuntale, possiede inevitabilmente il valore precursore o integrativo del PEG, a seconda che avvenga prima o dopo l'approvazione del predetto piano, da comunicare obbligatoriamente all'ufficio che presidia tale atto.

In tale caso, acquisita detta manifestazione di indirizzo, l'Ufficio dirigenziale procederà mediante l'adozione di atti gestionali e con l'emanazione (previa approvazione con apposito atto) di un avviso-bando pubblico per la selezione della migliore proposta progettuale che realizzzi il tipo di intervento di cui alle superiori lettere b) e c): interventi/iniziative artistico-culturali “a contenuto predeterminato” o “a contenuto libero”, ossia senza una specificità in ordine al genere/categoria/argomento dell'evento da ospitare/organizzare, come nel caso in questione (vedi *supra* allegato “*Avviso pubblico Manifestazione d'interesse*”).

RIEPILOGO ITER PROCEDURALI

Schematizzando – in riepilogo – si impongono le seguenti distinte sequenze procedurali da seguire per la realizzazione delle iniziative artistico-culturali in argomento, a seconda che si disponga, o meno, della relativa programmazione di dettaglio (comunque auspicabile) nel DUP o, successivamente, nel PEG.

- **LA REGOLA**: nell'ipotesi in cui l'iniziativa culturale da realizzare sia prevista nel DUP approvato dal Consiglio Comunale o, successivamente, nel PEG approvato dalla Giunta:
 - Adozione di motivata determinazione dirigenziale a contrattare, nelle fattispecie a), b) e c);
 - Nel caso della lettera a) il procedimento è semplificato in quanto non vi è la necessità di indire una fase di selezione del contraente, in quanto esso è pre-individuato a monte in virtù di leggi che ciò consentono; è tuttavia possibile che sia necessario, o comunque utile, adottare un atto a contrarre di efficacia istantanea, nel senso che non apre un procedimento a fattispecie complessa e/o a formazione successiva, bensì il procedimento inizia e si conclude nell'atto medesimo, salvo ulteriori atti a corollario di quello principale posti in essere per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla effettuazione dell'iniziativa di cui trattasi;
 - Approvazione, con determinazione dirigenziale a contrarre, dell'avviso-bando di selezione per la realizzazione di un'idea progettuale “a contenuto predeterminato” (fattispecie lett. b) ovvero per la realizzazione di un'idea progettuale “a contenuto libero” (fattispecie lett.c);
 - Pubblicazione dell'avviso-bando di selezione;
 - Esame/valutazione delle offerte o proposte progettuali: se il procedimento afferisce alla ipotesi b “a contenuto predeterminato” la scelta sarà effettuata in modo più tecnico in base a modalità e criteri previsti nell'avviso-bando; qualora invece il procedimento afferisce alla ipotesi c “a contenuto libero” la scelta sarà effettuata in modo tale da poter apprezzare la convergenza delle proposte con le linee guida in materia di servizi culturali che l'Amministrazione comunale vuole offrire, contenute nel DUP, o nel PEG o in apposito piano strategico della cultura o, comunque, in atti idonei a rappresentare efficacemente gli interessi pubblici che l'Amministrazione intende garantire e perseguire in materia culturale.
- In entrambi i casi la selezione potrà vedere l'attivazione di un apposito comitato/commissione di valutazione per le offerte o proposte progettuali, che ovviamente potrebbe essere composto in modo differente a seconda che si debba selezionare in base a un parametro prefissato (lettera b) o a uno schema “libero” (lettera c);

- L'ECCEZIONE: nell'ipotesi in cui l'iniziativa culturale da realizzare non sia sufficientemente determinata ovvero non sia prevista in uno degli atti di programmazione sopra citati:
 - Adozione di apposito atto di indirizzo con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta motivata dell'Ufficio dirigenziale precedente, controfirmata dall'Assessore al ramo;
 - Adozione di motivata determinazione dirigenziale a contrattare, nelle fattispecie a), b) e c);
 - Approvazione, con determinazione dirigenziale, dell'avviso-bando di selezione per la realizzazione di un'idea progettuale “a contenuto predeterminato” (fattispecie lett. b) ovvero per la realizzazione di un'idea progettuale “a contenuto libero” (fattispecie lett.c);
 - Pubblicazione dell'avviso-bando di selezione;
 - Esame/valutazione delle offerte o proposte progettuali: si rinvia a quanto precisato analiticamente al paragrafo “LA REGOLA”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUGLI ATTI IN OGGETTO

Con riguardo alla fattispecie acquisitiva delle iniziative culturali di cui alle proposte di deliberazione in oggetto, è evidente che, stante l'impostazione data al procedimento (fase della pubblicazione dell'avviso di selezione, con conseguente individuazione dell'operatore economico, anteposta all'atto di indirizzo della Giunta Comunale), una manifestazione della volontà di indirizzo dell'Ente da far esprimere nella avanzata fase del procedimento in cui è già intervenuta l'individuazione delle offerte culturali ricercate, implica il proporre una nuova valutazione discrezionale da parte del citato organo politico-istituzionale, che viene chiamato a decidere in senso favorevole o contrario, ai sensi di legge.

Per tutto quanto sopra considerato, nell'auspicio che la capacità programmativa dell'Ente progredisca con il contributo di tutte le funzioni, politiche e burocratiche, con riferimento al procedimento amministrativo di cui alle proposte di deliberazione in oggetto, si reputa che il provvedimento in esse contenuto possa essere approvato da parte della Giunta Comunale – sempre che valuti di pronunciarsi in senso favorevole all'adozione dell'atto proposto – unicamente quale ***presa d'atto*** (non dello schema del protocollo di intesa, in ragione del suo contenuto, ma) dell’“*Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il I semestre 2019*” e della conseguente individuazione dell'iniziativa da realizzare, secondo le linee attuative ormai delineate dallo schema del protocollo di intesa medesimo.

Tanto si ritiene doveroso rappresentare, significando l'esigenza che – nelle more dell'approvazione del DUP 2019-2021 da parte del Consiglio Comunale e del PEG 2019 da parte della Giunta comunale- per il secondo semestre 2019 si provveda a reimpostare il procedimento amministrativo afferente alla materia *de qua*, conformemente ai precetti desumibili dal complesso delle norme di riferimento, come indicati nella presente direttiva.

Distinti saluti

F.to **Il Segretario Generale**
Dott. Antonio Le Donne